

OGGETTO	VERSAMENTO IMPOSTE – CONFERMATA LA REGOLARIZZAZIONE AL 30/10
RIFERIMENTI	ART. 98-BIS L. 126/2020 DI CONV. DL 104/2020 (IN GU N. 253 DEL 13/10/2020) - DPCM 27/06/2020
CIRCOLARE DEL	14/10/2020

Sintesi: la legge di conversione del DL 104/2020 (c.d. Decreto di Agosto) prevede la possibilità:

- di regolarizzare entro il 30/10/2020 i carenti/omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che dovevano essere effettuati entro 20/07/2020 (o entro il 20/08/2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo)
- versando le imposte dovute con la maggiorazione dello 0,80% (a tal fine si ritiene che tale maggiorazione sia applicabile all'imposta non versata calcolata al 20/07/2020, anche laddove il debito sia stato parzialmente versato al 20/08/2020 applicando la maggiorazione dello 0,4%).

L'art. 98-bis del DL 104/2020 (cd. "Decreto Agosto"), introdotto dalla legge di **conversione** pubblicata in G.U. n. 253 del 13/10/2020 ed **in vigore dal 14/10/2020**, prevede la possibilità di regolarizzare:

- ✓ entro il **30/10/2020** (**N.B.**: il termine non cade a fine mese, 31 ottobre)
- ✓ gli **omessi/carenti versamenti** risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP** per il **periodo d'imposta 2019**
- ✓ versando le imposte dovute con la **maggiorazione dello 0,80%** in presenza di determinate condizioni.

La disposizione normativa sia per l'**ambito oggettivo** che per l'**ambito soggettivo** fa riferimento al **DPCM 27/06/2020**, con il quale è stato differito il **termine di versamento del saldo 2019** e del **1° acconto 2020 dal 30/06/2020 al 20/07/2020** (o entro il **20/08/2020** applicando la maggiorazione dello 0,4%).

CALO DEL FATTURATO: rispetto al DPCM 27/06/2020, l'ulteriore proroga dei versamenti non è generalizzata, ma trova applicazione ai soggetti espressamente indicati a condizione che gli stessi abbiano subito "**una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**".



N.B.: di fatto, la legge di conversione ha recepito integralmente l'emendamento presentato dal Governo (v. RF-fl 181/2020).

SOGGETTI INTERESSATI

Per quanto riguarda la definizione dell'**ambito soggettivo**, la disposizione richiama espressamente **art. 1, c. 1 e 2, del DPCM 27/06/2020**; di conseguenza, l'ulteriore proroga riguarda:

- i **soggetti ISA**, con ciò intendendosi:
 - ✓ i contribuenti che esercitano quale **attività esclusiva/prevalente** un'attività per la quale **sono stati validati gli ISA**
 - ✓ indipendentemente dall'eventuale presenza di cause di esclusione di natura soggettiva (es: associazioni in L. 398/91; ecc.) o oggettiva, indicate nei rispettivi quadri reddituali (es: non normale svolgimento dell'attività; ecc.)
 - ✓ con **ricavi/compensi non superiori al limite di € 5.164.569**
- i contribuenti **forfettari e "contribuenti minimi"** (ex art. 27, c. 1 e 2, DL 98/2011);
- i **soggetti che partecipano**, ex artt. 5, 115 e 116 Tuir, a **società/associazioni/impresе "trasparenti"** le quali soddisfano i requisiti di cui sopra:
 - ✓ soci di società di persone/studi associati
 - ✓ soci Srl in trasparenza fiscale ("piccola" o "grande" trasparenza)
 - ✓ collaboratori dell'impresa familiare.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA PROROGA

Per i seguenti soggetti:

- persone fisiche **"private"**
- imprenditori agricoli titolari **esclusivamente di reddito agrario** (Interpello 2/08/2019, n. 330)
- soggetti ISA che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a **€ 5.164.569**
- soggetti "non ISA" (per i quali, cioè, l'attività svolta in via prevalente non è ancora interessata dagli ISA)

il termine di versamento delle imposte era quello "ordinario":

- ✓ **30/06/2020**
- ✓ o **30/07/2020** applicando la **maggiorazione dello 0,4%**

In assenza di versamento, tali soggetti dovranno procedere ad effettuare il ravvedimento operoso.

AMBITO OGGETTIVO

Anche per quanto riguarda la definizione dell'**ambito oggettivo**, il testo dell'emendamento fa espresso richiamo all'art. 1 del **DPCM 27/06/2020**; di conseguenza, la proroga riguarda:

- **"i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi"** - quindi **non solo IRPEF e IRES**, ma tutti i versamenti:
 - che rivengono dalle dichiarazioni dei Redditi ed Irap
 - sia a saldo che in acconto.

A titolo esemplificativo, sarà possibile regolarizzare i versamenti relativi a:

- **Ires/Irpef** (incluse relative addizionali) ed Irap;
- **imposte sostitutive** (cedolare secca, capital gain, imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni di impresa o affrancamento della riserva di rivalutazione; ecc.);
- acconto del 20% sui redditi a tassazione separata;
- **IVIE/IVAFE** sugli investimenti all'estero;
- adeguamento agli ISA;
- contributi previdenziali "variabili" (IVS, Gestione separata Inps di professionisti senza Cassa);
- le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e/o IRAP dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con i criteri forfetari (contribuenti minimi e forfetari, L. 398/91, ecc.);
- la **cedolare secca sul canone di locazione**
- **IVA**: sia l'Iva dovuta sul cd. "adeguamento" agli ISA, che il saldo annuale IVA 2019 per chi ha optato per il versamento contestualmente al saldo delle imposte dei redditi.


IRAP: si ricorda che, per quanto attiene i versamenti IRAP, l'art. 24, DL 34/2020 ha previsto:

- per i soggetti con **ricavi/compensi 2019 non superiori a € 250.000.000** (ad eccezione di **banche/ assicurazioni/ intermediari finanziari e PP.AA.**)
- la cancellazione del **1° acconto 2020** (rimane dovuto il 2° acconto 2020) e del **saldo 2019** (rimangono dovuti gli acconti 2019)

Solo i soggetti che non fruiscono della **cancellazione del saldo 2019 e del 1° acconto 2020** in base a tali criteri potranno procedere al versamento del dovuto entro il 31/10/2020.



Importi già ravveduti: i soggetti che dovessero aver già regolarizzato l'omesso/carente versamento tramite ravvedimento operoso non possono avvalersi della regolarizzazione, considerato che è previsto non si faccia luogo alla restituzione di importi già versati al 14/10/2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020).



DIMINUZIONE FATTURATO/CORRISPETTIVI

La condizione del “calo di fatturato” implica il confronto tra il **fatturato/corrispettivi** relativi al periodo **1/01/2020 – 30/06/2020** con quelli relativi al periodo **1/01/2019 – 30/06/2019**.

Calcolo del fatturato/corrispettivi: estendendo le indicazioni della CM 9/E/2020 (par. 2.2.5), relativamente alla proroga dei versamenti ex art. 18, DL 23/2020, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va eseguito:

- **prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi da gennaio a giugno e fatturate o certificate**, e che, conseguentemente, **hanno partecipato alla liquidazione periodica di tali mesi**, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

La data da prendere a riferimento è quella di **effettuazione dell'operazione** che:

- per le **fatture immediate e i corrispettivi**, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero;
- per la **fattura differita** è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2).

APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

La norma non specifica le modalità di applicazione della maggiorazione dello 0,8%.

Dal tenore del testo normativo pare **non doversi differenziare tra i pagamenti**:

- **dovuti al 20/07/2020** (versamenti totalmente omessi o parzialmente versati a tale data)
- **rispetto a quelli dovuti al 20/08/2020** (si tratta di versamenti parziali già maggiorati dello 0,4%).

In attesa di chiarimenti, si ritiene che, in entrambi i casi, vada assunto l'importo da versare al 20/07/2020 (cioè senza alcuna maggiorazione dello 0,4%) per procedere applicazione della maggiorazione dello 0,8%



Versamento della maggiorazione: la norma non rinvia ad alcun provvedimento di attuazione; pertanto si deve ritenere che la maggiorazione dello 0,8% vada versata in modo del tutto analogo alla maggiorazione di 0,4% applicata per il differimento dei versamenti di 30 giorni, e cioè **vada incorporata all'imposta**.

Esempio1

Un artigiano non ha versato (importo omesso o carente) il **saldo Irpef** dovuto al 27/07/2020 per € 1.000. Soddisfa il requisito del calo del fatturato e procede, dunque, al versamento al 30/10/2020: l'importo di Irpef da versare (cod. trib. 4001) è pari a **€ 1.000 x 0,8% = € 1.080**.

Esempio2

Srl con **saldo Ires** dovuto al 20/07/2020 pari a € 40.000, con importo **versato al 20/08/2020 di € 30.000** con la maggiorazione dello 0,40% (totale versato € 30.120).
Procede al versamento al 30/10/2020 della restante imposta (cod. trib. 2001) di € 10.000: l'importo dovuto sarà pari a **€ 10.000 x 0,8% = € 10.080**.

N.B.: in tal caso si ritiene che la Srl, pur avendo versato parte dell'imposta al 20/08/2020, non sia tenuta

- ad assumere la differenza dell'imposta come risultante a tale data (€ 10.040) prima di procedere ad applicare la maggiorazione dello 0,8%
- nè debba applicare la maggiorazione complessiva di 1,2% sul totale dovuto al 20/07/2020.



Omesso/carente versamento della maggiorazione

Secondo o i chiarimenti della CM 27/2013 in relazione alla maggiorazione dello 0,4% per il differimento di 30 gg, si ritiene che anche nel caso di omesso/carente versamento della maggiorazione dello 0,8%:

- il versamento si considera comunque tempestivo, ancorché incompleto
- la sanzione per l'omesso versamento si applica sulla sola differenza non versata.

Così, nell'Esempio1, laddove il contribuente si limitasse versare l'importo di € 1.050, l'Agenzia si limiterà a contestare il carente versamento di € 30 (1.080 dovuti – 1.050 versati), su cui applica la sanzione del 30%.



Art. 98 bis - Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.